

DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025
379/2025/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA VRD 29.3 S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 314272144

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1351^a riunione del 5 agosto 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 11 marzo 2025 (prott. Autorità 17143, 17152 e 17158 tutti del 12 marzo 2025), VRD 29.3 S.r.l. (di seguito: VRD 29.3 o reclamante) ha

- contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore di rete) il ritardo nella realizzazione dei lavori delle opere di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico, in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 314272144, chiedendo l'erogazione del conseguente indennizzo automatico ai sensi del TICA;
2. con nota prot. 19432 del 20 marzo 2025, l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione del reclamo;
 3. con nota del 20 marzo 2025 (ricevuta il 21 marzo 2025, prot. Autorità 20075 del 24 marzo 2025), il reclamante ha fornito riscontro alla richiesta di integrazione;
 4. con nota prot. 20606 del 25 marzo 2025, l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
 5. in data 7 aprile 2025 (prot. Autorità 24058 del 7 aprile 2025), il gestore di rete ha trasmesso la propria memoria difensiva prot. E-DIS-07/04/2025-0398777;
 6. con nota dell'11 aprile 2025 (prot. Autorità 25874 del 14 aprile 2025), VRD 29.3 ha replicato alla memoria del gestore di rete;
 7. in data 13 maggio 2025 (prot. Autorità 33073 del 13 maggio 2025), e-distribuzione ha controreplicato alla replica del reclamante con nota prot. E-DIS-12/05/2025-0543057;
 8. con nota del 19 maggio 2025 (pervenuta il 20 maggio 2025, prot. Autorità 35325 del 21 maggio 2025), VRD 29.3 ha ulteriormente replicato alla controreplica del gestore di rete;
 9. in data 22 luglio 2025, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 79/99;
 - a. l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
 - b. l'articolo 9 comma 1, secondo cui, tra l'altro le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
11. rilevano, altresì, le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 8, comma 8.2 in base al quale la soluzione tecnica minima generale (STMG) comprende, fra l'altro:
 - a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f);
 - b) l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
 - c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- l'articolo 10, comma 10.1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui (tra l'altro) qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal citato comma 10.1, lettera b) del TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 dell'articolo 10 del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
- l'articolo 16, comma 16.1 per cui - nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento - qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all'atto di accettazione del preventivo:
 - a) a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicano l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;

- b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico;
- l'articolo 16, comma 16.4, il quale prevede che - a seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici - il richiedente avvia i lavori. Il gestore di rete, durante la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione da parte del richiedente, effettua, ove necessario e in contraddittorio con il richiedente, le verifiche in corso d'opera di cui al comma 1.1, lettera eee), punto ii.. A conclusione di ciascuna verifica in corso d'opera, viene redatto un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete;
 - l'articolo 16, comma 16.5, in virtù del quale (tra l'altro) il gestore di rete - entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 16.4 - effettua, in contraddittorio con il richiedente, il collaudo finale di cui al comma 1.1, lettera eee), punto iii, funzionale alla messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione e redige un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte e il tempo impiegato. Il gestore di rete prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

QUADRO FATTUALE:

12. In data 1 dicembre 2021, VRD 29.3 ha presentato a e-distribuzione una richiesta di connessione in relazione ad un impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 8 MW, da realizzare in Località Poreta snc nel Comune di Spoleto (PG);
13. in data 25 febbraio 2022, il gestore di rete ha emesso il preventivo di connessione avente ID 314272144, il quale prevedeva (tra l'altro) che *"...Per realizzare la connessione sono necessari lavori di tipo COMPLESSO (art. 10.1 TICA). Qualora non intendiate avvalervi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione (art.16 Allegato A del TICA) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura di e-distribuzione S.p.A. è di 197 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA... La soluzione prevede la connessione nel punto di rete da Voi indicato, ai sensi dell'Art. 6.4 del TICA e s.m.i., con una potenza massima in immissione di 8000 kW. Il Vostro impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite Realizzazione di una nuova cabina di*

consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT TREVI. Tale soluzione prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rete per la connessione per il quale si riporta di seguito il dettaglio dei lavori:

CAVO INTERRATO AL 240 MM2 (TERRENO)m 2100,

CAVO INTERRATO AL 240 MM2 (ASFALTO)m 6000,

MONTAGGI ELETTROMECCANICI CON SCOMPARTO DI ARRIVO+CONSEGNA 1

Vi precisiamo che, come previsto dal TICA, avete la facoltà di realizzare in proprio le suddette opere.

Lavori eseguibili solo da e-distribuzione:

INTERRUTTORE MT IN CP...”;

12. in data 29 aprile 2022, il reclamante ha accettato il suddetto preventivo, dichiarando di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la parte non necessariamente eseguibile solo da e-distribuzione;
13. in data 7 ottobre 2022, VRD 29.3 ha trasmesso la dichiarazione di atto notorio attestante l'avvio dell'iter autorizzativo a proprio carico;
14. in data 27 marzo 2023, VRD 29.3 ha trasmesso la dichiarazione di atto notorio attestante l'avanzamento dell'iter autorizzativo a proprio carico;
15. in data 19 gennaio 2024, il reclamante ha trasmesso la dichiarazione di atto notorio attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico;
16. in data 23 gennaio 2024, VRD 29.3 ha inviato la comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione;
17. in data 25 gennaio 2024, il gestore di rete ha comunicato il rigetto della dichiarazione relativa alla conclusione dell'iter autorizzativo per incompletezza/incongruenza documentale;
18. in data 9 febbraio 2024, e-distribuzione ha inviato una richiesta di integrazione in relazione alla comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione;
19. in data 20 febbraio 2024, VRD 29.3 ha trasmesso nuovamente la comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione, completa della documentazione sopra richiesta e, quindi, validata da e-distribuzione;
20. in data 5 marzo 2024, il reclamante ha trasmesso nuova dichiarazione afferente alla conclusione dell'iter autorizzativo;
21. in data 7 marzo 2024, e-distribuzione ha comunicato l'esito positivo della conclusione dell'iter autorizzativo;
22. in data 11 luglio 2024, VRD 29.3 ha trasmesso la comunicazione attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione dichiarando espressamente di aver completato i lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
23. in data 18 luglio 2024, e-distribuzione ha eseguito sul campo l'attività di verifica e controllo sull'impianto di rete realizzato da VRD 29.3;
24. in data 30 luglio 2024, il gestore di rete ha inviato la nota Prot. ED-30-07-2024-P6845372 attestante la conclusione con esito positivo delle attività di collaudo dell'impianto di rete, con contestuale indicazione dell'importo del corrispettivo dovuto a conguaglio per gli oneri di collaudo, unitamente all'invito a concordare un

- appuntamento per la sottoscrizione dell'atto notarile di cessione dell'impianto di rete realizzato;
25. in data 6 agosto 2024, il reclamante ha trasmesso la documentazione di avvenuto pagamento del conguaglio degli oneri di collaudo;
 26. in data 29 agosto 2024, e-distribuzione ha inviato la nota prot. ED-29-08-2024-P6954785 con la quale ha comunicato l'avvenuto completamento degli interventi sulla rete elettrica esistente, di propria competenza;
 27. in data 14 gennaio 2025, VRD 29.3 ha inviato al gestore di rete una richiesta di indennizzo automatico, imputando allo stesso un ritardo di 30 giorni lavorativi maturati tra la data del 18 luglio 2024 e la data del 29 agosto 2024, nel completamento dei lavori di rete;
 28. in data 24 febbraio 2025, e-distribuzione ha rigettato la richiesta di indennizzo avanzata dal reclamante;
 29. in data 5 marzo 2025, il reclamante ha inviato una nota al gestore di rete per confutare le ragioni del diniego opposto alla richiesta di indennizzo automatico e, poi, ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

30. In primo luogo, VRD 29.3 fa presente che il numero dei giorni a disposizione del gestore di rete per la realizzazione della connessione nel caso di specie è di 90 giorni lavorativi e non di 197 *"...come erroneamente da Voi indicato nel Riscontro. Ciò è desumibile tanto nel Preventivo di Connessione, al p.to 3 che recita: "Per realizzare la connessione sono necessari lavori di tipo COMPLESSO (art. 10.1 TICA). Qualora non intendiate avvalervi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione (art.16 Allegato A del TICA) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura di e-distribuzione S.p.A. è di 197 giorni lavorativi, [...]."; quanto nel richiamato 10.1 TICA, che riporta testualmente: "Nel caso di: [...] b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro." Il termine di 197 giorni per la realizzazione dei lavori di tipo Complesso avrebbe potuto essere invocato ed applicato solo nel caso in cui VRD 29.3 non avesse scelto di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione e avesse rimesso tale realizzazione nelle mani del Gestore..."*;
31. VRD 29.3 ritiene, poi, che il gestore di rete abbia ultimato la realizzazione delle opere di rete - consistenti in lavoro di tipo complesso - con un ritardo di 30 giorni lavorativi maturati oltre il termine di 90 giorni lavorativi previsti per tale tipo di lavori dall'articolo 10, comma 10.1 del TICA;
32. più in particolare, il reclamante evidenzia di aver trasmesso la comunicazione fine opere strettamente necessarie in data 20 febbraio 2024 e che da tale data deve ritenersi decorrente il termine dei 90 giorni a disposizione di e-distribuzione per la realizzazione dei lavori di rete;

33. per VRD 29.3 i lavori in questione “...potevano essere perfezionati dal Gestore sin dal 20/02/2024...” e quindi “...dovevano essere perfezionati...alla data del 27/06/2024...”;
34. per il reclamante, comunque, avendo esso “...ultimato l’impianto di rete per la connessione in data 18/07/2024...a tutto concedere il ritardo maturato tra la data del 27/06/2024 ed il 18/07/2024 potrebbe non essere conteggiato ai sensi e per gli effetti dell’indennizzo automatico...”;
35. con riferimento invece, al *dies a quo* di decorrenza del predetto termine per la realizzazione delle opere di rete, il reclamante ritiene che “...sia errato prendere a riferimento la data del collaudo (i.e. il 18/07/2024), come riportato nel Riscontro...”;
36. invero, a detta del reclamante detto assunto “...trova smentita nell’art. 10.1 TICA, ove all’ultimo paragrafo dell’ultimo comma, si dispone che “Qualora la data di completamento dei lavori sul punto di connessione fosse antecedente ai termini di cui al comma 9.6, il tempo di realizzazione della connessione decorre dal termine ultimo previsto comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete”; il che implica che il *dies a quo* per la realizzazione della connessione, decorre dalla Data Di Completamento Dei Lavori Sul Punto Di Connessione...che, nel nostro caso, cade il 20/02/2024, data di trasmissione, tramite Portale, dell’“Allegato P1: Comunicazione fine opere strettamente necessarie...”;
37. per VRD 29.3, proprio perché “...l’intervento in cabina primaria è considerato “Lavoro complesso”, il completamento delle opere era subordinato al completamento delle opere strettamente necessarie da cui partono i 90 gg lavorativi per i lavori complessi...Pertanto, non è corretto sostenere che il collaudo costituisca condizione del perfezionamento delle attività da parte di EDIS...”;
38. ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni sulla decorrenza del termine dal ricevimento della comunicazione di fine opere necessarie alla connessione, VRD 29.3 fa presente che “...Il Preventivo di Connessione correlato alla vicenda in esame (ed il TICA in senso ampio) prevedono unicamente due alternative per la realizzazione dei lavori ossia: una realizzazione in proprio degli stessi da parte del Produttore oppure l’affidamento dei lavori al Gestore, tertium non datur. La Scrivente accettando il preventivo ha assunto su sé stessa l’onere di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione... Pertanto, non consideriamo accettabili ricostruzioni che minano le basi regolamentate del rapporto che vi è tra Produttore e Gestore di Rete, quale quella di introdurre fattispecie ibride di “esecuzione delle opere di rete in modalità “mista”, effettuata al solo fine di consentire al Gestore di Rete di beneficiare del medesimo termine previsto per fattispecie in cui esso è chiamato a realizzare integralmente le opere di connessione in ipotesi in cui, diversamente, il Gestore di Rete tali opere non le realizza (come nel nostro caso)...”;
39. per il reclamante, quindi, il TICA “...non codifica tali lavori “misti” né associa ad essi un trattamento diverso da quanto sopra richiamato. Inoltre, nel caso di specie, la Scrivente ha realizzato 8km di elettrodotto mentre ad EDIS competeva esclusivamente l’installazione di un interruttore all’interno della cabina primaria già predisposta per l’alloggiamento del medesimo. Ritenere che tale circostanza sia

- idonea a dare accesso ad EDIS a tempistiche diverse da quelle previste al 10.1 del TICA appare irragionevole oltrech  errato...”;*
40. VRD 29.3 contesta, altresì, che e-distribuzione non avrebbe potuto dichiarare concluse le opere di rete di propria competenza, con particolare riferimento alla connessione agli impianti di rete già in esercizio dell’impianto di rete realizzato dal produttore, in assenza del perfezionamento dell’attività di collaudo, essendo, infatti, vero “...l’esatto contrario ossia che senza l’attività marginale di EDIS era la Scrivente impossibilitata a completare i collegamenti...”;
41. infine, il reclamante ritiene errata l’affermazione del gestore di rete per cui “...L’avvio anticipato delle lavorazioni in assenza del collaudo esporrebbe il gestore a rischi operativi rilevanti e a responsabilità non coerenti con i principi di sicurezza e diligenza professionale che devono orientare l’azione di un operatore di servizio pubblico...”, in quanto, a suo dire “...irrispettosa di quanto statuito all’interno del TICA da noi richiamato nella nota del data 05/03/2025 in cui abbiamo avuto modo di osservare che “[...] l’art. 10.1 TICA, [...] all’ultimo paragrafo dell’ultimo comma, [...] dispone che “Qualora la data di completamento dei lavori sul punto di connessione fosse antecedente ai termini di cui al comma 9.6, il tempo di realizzazione della connessione decorre dal termine ultimo previsto comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete” ; il che, implica che il dies a quo per la realizzazione della connessione, decorre dalla Data Di Completamento Dei Lavori Sul Punto Di Connessione definita al punto 1.1.f del TICA come: “la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti” che, nel nostro caso, cade il 20/02/2024, data di trasmissione, tramite Portale, dell’“Allegato P1: Comunicazione fine opere strettamente necessarie (art.7.10 allegato a delibera arg/elt n. 125/10)...”;
42. pertanto, il reclamante chiede l’indennizzo automatico “...per il ritardo di 30 giorni lavorativi accumulato dal Gestore, tra la data del 18/07/2024 e la data del 29/08/2024, per il completamento dei lavori di tipo Complesso previsti dall’art. 4 del Preventivo...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE DI RETE:

43. Per e-distribuzione il completamento delle opere di rete “... è avvenuto entro i termini previsti...”, per questo ritiene che la richiesta di indennizzo automatico “...per un presunto ritardo di 30 giorni lavorativi (dal 18/07/2024 al 29/08/2024) non possa ritenersi fondata...”;
44. a sostegno di quanto sopra, in primo luogo il gestore di rete fa presente che “...l’articolo 16, comma 1, lettere a) e b), del TICA contempla espressamente scenari in cui, come nel caso di specie, il produttore può realizzare in autonomia solo alcune porzioni dell’impianto di rete per la connessione, escludendo interventi sulla rete elettrica esistente che rimangono di esclusiva competenza del gestore per motivi di sicurezza, esercizio della rete e salvaguardia della continuità del servizio, come

- riportato nel preventivo di connessione accettato. Ne consegue che, pur in assenza di una formale definizione normativa, il concetto di “esecuzione mista” descrive una fattispecie operativa concreta, disciplinata dal quadro regolatorio vigente e riconosciuta dalla prassi applicativa...”;*
45. in tale ottica, e-distribuzione evidenzia che “...nel preventivo di connessione, in applicazione delle disposizioni previste da art. 16 comma 1 lettera a) del TICA, era altresì prevista la possibilità di esecuzione delle opere di rete in modalità “mista”, ovvero:
- o Realizzazione nuovo impianto di rete per la connessione, eseguibile dal produttore e consistente nella costruzione di una nuova linea MT (8,1 km di cavo interrato) e nel montaggio elettromeccanico con scomparti;*
 - o Interventi sulla rete elettrica esistente, attività eseguibile esclusivamente dal gestore di rete, a causa di esigenze di sicurezza e salvaguardia della continuità del servizio elettrico, consistenti nella realizzazione del nuovo interruttore MT in CP AT/MT denominata “TREVI” e nella connessione dell’impianto di rete realizzato dal produttore allo stallo dedicato in CP...”;*
46. il gestore aggiunge, poi, che “...in presenza di opere di rete per la connessione di tipologia mista (produttore + gestore) con riferimento a quanto sancito dagli artt. 7.9, 7.10, 9.8, 10.4, 16.4 e 16.5 del TICA, si rileva che i tempi per la realizzazione delle opere di rete a carico del gestore decorrono dal più recente tra i seguenti adempimenti posti in capo al produttore:
- 1. la comunicazione di Fine Iter Autorizzativo dell’impianto di rete (trasmessa in data 05/03/2024);*
 - 2. la comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie (trasmessa in data 20/02/2024);*
 - 3. il completamento delle opere di collaudo dell’impianto di rete realizzato dal produttore (avvenuto in data 18/07/2024)...”;*
47. per il gestore di rete, quanto sopra trova conferma nel fatto che l’intervento in Cabina Primaria di propria esclusiva competenza “...era subordinato e dipendente dal completamento delle opere di rete per la connessione a carico del produttore, ovvero delle relative attività di collaudo...”;
48. per detta ragione, e-distribuzione afferma che “...non avrebbe potuto dichiarare concluse le opere di rete di propria competenza, con particolare riferimento alla connessione agli impianti di rete già in esercizio dell’impianto di rete realizzato dal produttore, in assenza del perfezionamento dell’attività di collaudo...”;
49. del resto, e-distribuzione sottolinea come - diversamente da quanto ritenuto dal reclamante - il collaudo costituisce “...una condizione tecnica necessaria per verificare la conformità delle opere realizzate dal produttore e per consentire al gestore di rete di operare in condizioni di sicurezza, nonché di dichiarare concluse le opere di connessione mediante l’interconnessione in parallelo all’impianto di rete in esercizio. L’avvio anticipato delle lavorazioni in assenza del collaudo esporrebbe il gestore a rischi operativi rilevanti e a responsabilità non coerenti con i principi di sicurezza e diligenza professionale che devono orientare l’azione di un operatore di servizio pubblico. Di conseguenza, la data del 18/07/2024, coincidente con l’esito

positivo del collaudo, rappresenta il corretto dies a quo per il computo dei termini di esecuzione in capo al gestore...”;

50. infine, il gestore di rete segnala che “...il nuovo interruttore MT da installare in Cabina Primaria è da intendersi dedicato esclusivamente alla nuova linea MT, destinata ad alimentare l’impianto di produzione in questione...”;
51. per le suddette ragioni, e-distribuzione conferma che “...l’esecuzione delle opere di esclusiva competenza del gestore è avvenuta il 29/08/2024 cioè in 29 giorni lavorativi, ovvero entro le tempistiche indicate nel preventivo, computate a partire dalla data di collaudo dell’impianto di rete realizzato dal produttore (18/07/2024)...”, per cui “...le contestazioni sollevate dal reclamante, con particolare riferimento alla pretesa spettanza dell’indennizzo di cui all’art. 14, comma 2, del TICA, risultino infondate...”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

52. Il *thema decidendum* della presente controversia verte nello stabilire se e-distribuzione abbia effettuato in ritardo o meno la realizzazione della connessione dell’impianto fotovoltaico in parola, alla luce delle tempistiche previste dal TICA per tale attività e, conseguentemente, se VRD 29.3 abbia diritto o meno al riconoscimento dell’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 14.2 del TICA stesso, in particolare per i giorni lavorativi compresi tra il 18 luglio 2024 ed il 29 agosto 2024, cioè il periodo di ritardo che il reclamante imputa al gestore di rete;
53. a tale scopo, giova sinteticamente premettere che l’articolo 8, comma 8.2 del TICA prescrive che la STMG deve comprendere, tra l’altro:
 - a) la descrizione dell’impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f) del TICA stesso;
 - b) l’individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
 - c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
54. pertanto, in base a detta disposizione, risulta espressamente che - nei lavori per la realizzazione dell’impianto di rete - possono rientrare anche interventi sulla rete elettrica esistente;
55. a sua volta, l’articolo 16, comma 16.1 del TICA prevede che il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di accettazione del preventivo:
 - a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicano l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell’eventuale linea elettrica e dell’impianto per la consegna;
 - b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete elettrica esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico;

56. di conseguenza, in base alla disposizione sopra evidenziata, risulta espressamente che - qualora la STMG preveda anche interventi sulla rete elettrica esistente - il gestore di rete possa riservare a sé la realizzazione di detti interventi;
57. orbene, qualora il richiedente opti per la realizzazione delle opere di rete relative alla connessione - ed il gestore di rete abbia nel preventivo riservato a sé l'esecuzione degli interventi sulla rete elettrica esistente indicati nel medesimo preventivo - la realizzazione della STMG viene ad essere effettuata in parte dal richiedente ed in parte dal gestore di rete, cioè da due soggetti distinti;
58. in questo senso, quindi, può dirsi corretta l'affermazione del gestore di rete per cui il *"...concetto di "esecuzione mista" descrive una fattispecie operativa concreta, disciplinata dal quadro regolatorio vigente..."*;
59. ciò posto, entrando nello specifico del caso che ci occupa la STMG oggetto del preventivo prevedeva lavori complessi - comprensivi anche di interventi sulla rete elettrica esistente che e-distribuzione aveva riservato a sé - da realizzare in un tempo complessivo pari a 197 giorni lavorativi;
60. poiché VRD 29.3 ha optato per la realizzazione in proprio delle opere di rete (diverse da quelle sulla rete elettrica esistente riservatesi dal gestore di rete), occorre stabilire quale fosse il termine a disposizione del gestore di rete per la realizzazione dell'intervento sulla rete elettrica esistente e la relativa decorrenza;
61. in relazione alla prima questione, il termine a disposizione del gestore di rete è certamente pari a 90 giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 10, comma 10.1 del TICA, il quale stabilisce in detto numero di giorni lavorativi il termine minimo inderogabile a disposizione del gestore di rete per la realizzazione dei lavori complessi, come, appunto, quelli in questione;
62. peraltro, detta circostanza - in base agli atti istruttori prodotti - è pacifica tra le parti, come letteralmente risulta dalle argomentazioni sopra riportate;
63. di contro, controversa è la questione relativa al *dies a quo* della decorrenza di detto termine per la realizzazione dei suddetti lavori, che VRD 29.3 ritiene coincidere con la data di comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla connessione, mentre il gestore di rete con la data di collaudo delle opere di rete realizzate dal reclamante;
64. a tal proposito si fa presente che la posizione del reclamante è infondata;
65. infatti - come anche da tempo già illustrato anche in apposita FAQ pubblicata sul sito internet dell'Autorità (cfr. <https://www.arera.it/operatore-elettricità/faq-tica-testo-integrato-delle-connessioni-attive-2011-delibera-arg/elt-99/08>) - nel caso in cui le opere relative all'impianto di rete per la connessione - e agli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti - sono realizzate in parte dal richiedente ed in parte dal gestore di rete, il tempo di realizzazione della connessione è pari al tempo necessario per il completamento dei soli lavori che deve realizzare il gestore di rete e decorre - nel caso in cui i lavori del gestore di rete possano essere effettuati solo a seguito del completamento dei lavori che deve realizzare in proprio il richiedente (lavori conseguenti il collaudo) - dalla data di completamento del collaudo, con esito positivo, delle opere di rete realizzate in proprio dal richiedente;

66. ebbene, si osserva che il caso di specie rientra nella casistica sopra descritta, in quanto l'intervento sulla rete elettrica esistente in carico al gestore di rete - consistente nella realizzazione del nuovo interruttore MT nella Cabina Primaria AT/MT e nella connessione dell'impianto di rete realizzato dal reclamante allo stallo dedicato nella medesima Cabina Primaria - è dipendente dal completamento delle opere di rete per la connessione a carico del reclamante e dalle relative attività di collaudo;
67. è, quindi, condivisibile l'argomentazione di e-distribuzione per cui la stessa "*...non avrebbe potuto dichiarare concluse le opere di rete di propria competenza, con particolare riferimento alla connessione agli impianti di rete già in esercizio dell'impianto di rete realizzato dal produttore, in assenza del perfezionamento dell'attività di collaudo...*";
68. ne consegue che, nel caso di specie, il tempo di realizzazione della connessione per le opere di rete a carico del gestore di rete è decorso dal 18 luglio 2024, data di effettuazione del collaudo;
69. e poiché la realizzazione delle opere di rete a carico del gestore di rete si è conclusa il 29 agosto 2024 - cioè in 29 giorni lavorativi rispetto ai 90 a disposizione - non è imputabile a e-distribuzione alcun ritardo in detta realizzazione;
70. in conclusione, risulta accertato che e-distribuzione ha rispettato le tempistiche previste dal TICA per l'effettuazione delle attività spettanti al medesimo gestore di rete per la realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico relativo alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 314272144 e - per tale motivo - non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 14, comma 14.2 del TICA;
71. pertanto, in base alle risultanze istruttorie - non essendo imputabile al gestore alcun ritardo nella realizzazione dei lavori di rete a proprio carico - non risulta fondata la richiesta di indennizzo automatico avanzata dal reclamante;
72. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da VRD 29.3 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 314272144;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini